

**CONSIGLIO DI DISTRETTO SARNESE VESUVIANO**  
**COMMISSIONE INTERNA PARTITE PREGRESSE E TARIFFE 2012-2015.**

**Relazione Conclusiva**

La presente relazione, predisposta in adempimento a quanto stabilito nel verbale della riunione del Consiglio di Distretto del 1 luglio 2019, ha lo scopo di fornire gli elementi emersi durante l'esame, svolto dalla commissione, della documentazione tecnica acquisita presso gli uffici dell'Ente Idrico Campano nonché dell'ulteriore documentazione acquisita direttamente dalla stessa commissione nell'ambito dei compiti assegnati.

**1. Premessa**

**1.1 Istituzione della Commissione**

Come è noto, nella seduta del 17 aprile 2019, il Consiglio di Distretto ha istituito una Commissione interna denominata "*Commissione Interna su Partite pregresse e tariffe 2012-2015*" che "..., *ferma la necessità di acquisire una relazione tecnica del Direttore Generale concernente la tematica delle partite pregresse nonché quella dell'approvazione delle tariffe 2012-2015, acquisisca e studi nel dettaglio tutti gli atti sul tema*", demandando ad una successiva riunione del consiglio la definizione della composizione, dei compiti e delle modalità di funzionamento.

Successivamente, nella seduta del 1° luglio 2019 il Consiglio di Distretto ha stabilito che:

- la commissione sia costituita da n. 5 membri i cui nominativi saranno individuati nel successivo Consiglio di Distretto.
- la commissione avrà il compito di esaminare i documenti riferiti alle partite pregresse e alla predisposizione tariffaria per il periodo 2012-2015.
- all'esito delle attività, la commissione predisponga apposita relazione da sottoporre alla valutazione e alla approvazione del consiglio di distretto.

Nella stessa seduta il Consiglio ha anche stabilito che gli uffici dell'ambito distrettuale provvederanno a fornire tutta la documentazione necessaria ai lavori della commissione.

Infine, nella seduta del 30 settembre 2019, il Consiglio di Distretto ha adottato la deliberazione n. 2 con la quale ha individuato i membri della Commissione ed ha stabilito il termine dei lavori per il 28 febbraio 2020, prima dell'approvazione della nuova predisposizione tariffaria 2020-2023.

**1.2 Attività Svolta**

La Commissione si è insediata nella prima riunione tenutasi il 23 ottobre 2019 nel corso della quale è stato nominato coordinatore il cons. Luigi Velotta. La Commissione ha tenuto, successivamente, n. 4 riunioni nei giorni 20 novembre 2019, 15 gennaio 2020, 22 giugno 2020 e il 13 luglio 2020. Per effetto dell'adozione da parte del Governo delle note misure di contenimento del contagio da Coronavirus, la commissione non ha potuto terminare i lavori entro il 28 febbraio 2020.

**2. Esame della documentazione**

La Commissione ha iniziato lo svolgimento dei propri compiti ponendo l'attenzione sulle cd. Partite Pregresse ante 2012.



Per fornire un quadro esaustivo dell'attività svolta la commissione ritiene opportuno rappresentare che la gestione del servizio idrico integrato è improntata al principio comunitario del *full cost recovery* il quale prevede che la tariffa del servizio deve assicurare il recupero integrale dei costi di esercizio e di investimento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, sulla base di quanto stabilito dal metodo tariffario pro tempore vigente.

In tale contesto si inquadra la tematica delle *cd. partite pregresse ante 2012* essendo riferita alla determinazione di conguagli tariffari da riconoscere alla gestione del servizio idrico integrato dell'ex ATO 3 della Regione Campania per il periodo 2003-2011 per effetto del fatto che, da quanto risulta dagli atti esaminati, la tariffa applicata agli utenti in quegli anni e approvata dagli organi competenti non avrebbe assicurato la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

## **2.1 Relazione informativa del Direttore Generale**

Allo scopo di avere un primo quadro della questione, la Commissione ha inizialmente esaminato la relazione informativa, in data 13/09/2019, del direttore generale dell'Ente Idrico Campano, acquisita dall'ufficio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, unitamente a tutti gli allegati. In tale relazione si forniscono gli elementi tecnici, amministrativi e procedurali alla base della quantificazione dei conguagli tariffari quali sono appunto le *cd. Partite Pregresse ante 2012*.

Dall'esame della predetta documentazione è emerso che le *cd. partite pregresse ante 2012* sono state approvate per la prima volta dall'allora operativo Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con delibera di assemblea dei sindaci n. 5 del 27/10/2012 con il nome di "*azioni correttive*".

La richiamata deliberazione n. 5/2012 è stata adottata sulla base di una specifica relazione istruttoria, costituita da allegati tecnici ed economici, predisposta dalla competente Direzione Pianificazione dell'allora operativo Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano. Con la predetta relazione (cfr. pag. 5) veniva illustrato il procedimento utilizzato per la determinazione dell'importo dei conguagli tariffari (*azioni correttive*) per il periodo 2003-2011, quantificati in circa 138,6 milioni di euro.

Già allora, avverso la deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 5/2012 fu presentato il primo ricorso al TAR da parte dall'associazione Federconsumatori Campania ed altri.

Successivamente, con il trasferimento della competenza in materia tariffaria all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (oggi ARERA), la medesima Autorità ha stabilito, da ultimo con la deliberazione n. 643/2013/R/Idr, che le *cd. partite pregresse ante 2012* dovevano essere approvate definitivamente entro il 30 giugno 2014. In adempimento a tale deliberazione dell'Autorità, il Commissario Straordinario pro tempore dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, partendo dal valore delle azioni correttive approvato con la deliberazione n. 5/2012 e apportando delle modifiche derivanti da atti amministrativi nel frattempo intervenuti, ha approvato con le deliberazioni n. 43/2014 e 46/2014 il valore definitivo delle *cd. partite pregresse ante 2012* nell'importo complessivo di circa 122 milioni di euro, confermato dalle sue successive delibere tariffarie.

Anche avverso a tale deliberazione, l'associazione Federconsumatori Campania ha proposto ricorso per motivi aggiunti nell'ambito dell'iniziale procedimento contro la delibera n. 5/2012.

E' opportuno evidenziare, come si rileva a pag. 7 della relazione, che durante la fase di fatturazione della prima rata delle *cd. partite pregresse ante 2012*, si registrarono forti contestazioni da parte di utenti e associazioni di consumatori nonché da parte di alcuni comuni, con l'insorgenza di un significativo numero di ricorsi e reclami.

Sempre dall'esame della Relazione del Direttore Generale si rileva che il TAR Campania con le sentenze 4846-4848-4849-4850/2015 ha accolto i ricorsi presentati dalla Federconsumatori



Campania ed altri, sospendendo l'efficacia delle soprarichiamate deliberazioni n. 43 e 46 del 2014.

In particolare, sempre dall'esame della Relazione, il TAR Campania, con le predette sentenze, ha ritenuto che tali deliberazioni siano state adottate in difetto assoluto di attribuzione da parte del Commissario poiché approvate dopo sei mesi dalla sua nomina. Tuttavia, per correttezza di informazione è opportuno precisare che il TAR non è entrato nel merito della legittimità dei conguagli tariffari ovvero della correttezza della istruttoria condotta dall'Ente.

Alle predette sentenze del TAR Campania è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato per la loro riforma.

Inoltre, il comma 9bis, dell'art. 21 della Legge Regionale n. 15/2015 ha stabilito che gli atti adottati dai Commissari Straordinari "in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente".

L'esito dei ricorsi in appello presentati dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma delle sentenze del TAR Campania sono, allo stato, sospesi in attesa delle determinazioni definitive dell'Ente Idrico Campano previste dall'appena richiamato art. 21, comma 9bis della Legge Regionale n. 15/2015.

## 2.2 Deliberazioni Assemblea n. 4/2012 e n. 5/2012

Nel corso dell'esame della relazione del direttore generale e, in particolare, dalla lettura della relazione istruttoria in data 8/10/2012 alla base della deliberazione n. 5/2012, la Commissione ha ritenuto utile acquisire alcuni chiarimenti in merito all'ammontare dei conguagli approvati, in quanto, nei componenti della commissione è insorto il dubbio che il valore dei conguagli approvato con la deliberazione n. 5/2012 non fosse coerente con quello riportato nello schema di accordo di regolazione con la Regione Campania di cui alla Deliberazione n.4/2012 che, per effetto della riduzione ipotizzata dei crediti della Regione Campania di 157 milioni di euro, sarebbe stato di soli euro 28 milioni e non di euro 138 milioni.

Schema di accordo che viene richiamato anche nella relazione istruttoria alla deliberazione n. 5/2012.

In particolare, dalla verifica e dall'analisi delle delibere n. 4 e 5 del 2012 e dalla relazione istruttoria sottesa, sembrerebbe evincersi che l'Assemblea dei sindaci dell'ex ATO 3 Campania avrebbe, da un lato, votato il riconoscimento di conguagli previsti dall'istruttoria della Direzione pianificazione dell'Ente, dall'altro, votato lo schema di accordo di regolazione con la Regione Campania che ne prevedeva un sostanziale abbattimento a 28 milioni di euro.

Pertanto, al fine di acquisire i chiarimenti ritenuti necessari, la commissione ha richiesto una specifica relazione al dr. Giovanni Marcello, Responsabile dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.

Dall'esame della relazione informativa predisposta dal dr. Marcello in data 26 giugno 2020 si rileva che il predetto Schema di Accordo di regolazione prevedeva che la Regione Campania, per i motivi richiamati nelle premesse del medesimo schema di accordo, avesse applicato una riduzione del credito maturato nei confronti di GORI<sup>1</sup> per una cifra pari a 157 milioni di euro e che i benefici di tale riduzione dei costi andasse in detrazione all'ammontare dei conguagli tariffari che, per l'effetto, sarebbero diminuiti a una cifra molto più contenuta rispetto ai 138 milioni di euro individuati nella relazione istruttoria alla delibera n. 5/2012, per arrivare ad appena

<sup>1</sup> La Regione Campania aveva al 2012 maturato un credito per servizi resi alla GORI Spa (fornitura acqua all'ingrosso e depurazione) pari ad € 282.999.149,32.



€ 28,5 milioni da riscuotere dagli utenti con un piano di recupero decennale (cfr. pag. 18 della relazione istruttoria alla delibera n. 5/2012). La maggiore riduzione del debito (e quindi dei conguagli tariffari) era legata al fatto che lo *Schema di Accordo di regolazione* prevedeva anche il trasferimento delle opere regionali e, cioè, di tutti i costi gestionali delle opere.

Dalla predetta relazione del dr. Marcello, tuttavia, emerge altresì che l'importo complessivo dei conguagli tariffari, determinato con il procedimento indicato nella relazione istruttoria, è invece pari ad € 138 milioni e, solo per effetto di quanto previsto dallo "*schema di accordo di regolazione*", laddove approvato e sottoscritto dai competenti organi della Regione Campania, l'importo dei conguagli tariffari si sarebbe ridotto ad euro 28 milioni.

L'approvazione dello *schema di accordo di Regolazione* e la relativa sottoscrizione da parte della Regione Campania avrebbe consentito anche la ricomposizione dei numerosi contenziosi in atto e avrebbe consentito di ridurre in maniera molto significativa gli oneri per l'utenza.

La Commissione ritiene che la presenza dello *Schema di Accordo di Regolazione* oggetto della delibera n.4/2012 (che prevedeva sostanzialmente che la Regione Campania si sarebbe fatta carico di una significativa parte dei conguagli tariffari), potrebbe aver confuso e distratto i sindaci, condizionando l'approvazione dei conguagli tariffari approvati con la richiamata delibera n. 5/2012 sulla base della relazione istruttoria della Direzione pianificazione dell'Ente.

Tuttavia, dopo l'approvazione del richiamato *schema di accordo di Regolazione* da parte dell'Ente d'Ambito che, come detto, avrebbe consentito di ridurre i conguagli tariffari ad appena € 28,5 milioni non seguì l'approvazione da parte dei competenti organi della Regione Campania.

Successivamente, infatti, con la Delibera di Giunta Regionale n. 171/2013, la Regione approvò una versione diversa dello *Schema di accordo di regolazione* che prevedeva, solo una riduzione del credito nei confronti della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO 3 di circa 70 milioni, rispetto ai 157 milioni dello schema di accordo votato dall'assemblea dei sindaci con delibera n. 4/2012, e non più anche il trasferimento delle opere regionali.

Di conseguenza, il minor importo detratto dal credito ha determinato una corrispondente minore riduzione delle cd Partite Pregresse che, in virtù del ridimensionamento dell'intervento della Regione, hanno raggiunto il definitivo valore di euro 120 milioni circa.

### 2.3 Ulteriori elementi istruttori

La Commissione, nell'ambito delle proprie attività, ha poi proceduto ad assumere elementi istruttori che potessero migliorare la comprensione della vicenda. Nell'ambito di tale attività, la Commissione ha acquisito gli atti dell'inchiesta della Procura di Torre Annunziata "Acqua Pulita" che nel periodo 2011-2012 aveva raccolto elementi sulla gestione del servizio idrico nell'ATO 3 Campania del periodo 2005 - 2012.

Dopo aver esaminato gli atti dell'inchiesta "Acqua Pulita", la Commissione ha ritenuto di effettuare maggiori approfondimenti attraverso richiesta, in data 14 febbraio 2020, di accesso agli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti in ordine all'inchiesta Regione Campania/GORI Spa riferita ad un contestato danno erariale nei confronti della Regione Campania per costi sopportati dalla medesima Regione in luogo di GORI Spa. Gli uffici della Corte dei Conti hanno comunicato per le vie brevi l'impossibilità della trasmissione degli atti in virtù del fatto che l'inchiesta erariale sarebbe ancora in corso.

### 3. Conclusioni


All'esito delle attività espletate si può procedere a rassegnare le conclusioni assunte, e indicare gli indirizzi per il prosieguo dell'iter amministrativo di competenza degli organi dell'Ente Idrico Campano.



Tuttavia, prima di rassegnare le conclusioni appare opportuno sottolineare che la commissione, nell'ambito dei compiti assegnati dal Consiglio di Distretto, non può certo spingersi a valutare o ridefinire l'ammontare delle Partite Pregresse. Ciò nondimeno, la commissione ritiene di sottoporre all'attenzione del Consiglio la seguente osservazione:

- a) il voto alla delibera n. 5/2012 da parte dell'assemblea dei sindaci dell'ATO 3 Campania, potrebbe essere stato condizionato dalle finalità dello *Schema di Accordo di regolazione* approvato con la deliberazione n. 4/2012 che, laddove approvato anche dalla Regione Campania, avrebbe consentito di addebitare agli utenti solo 28 milioni di conguagli rispetto ai 138 milioni complessivamente determinati con l'istruttoria della Direzione Pianificazione dell'Ente sottesa alla delibera n. 5/2012.

In conclusione, la Commissione, alla luce di quanto precede, visti gli elementi richiamati, ritiene opportuno che il Consiglio di Distretto valuti la possibilità del rinnovo dell'istruttoria delle delibere sulle Partite Pregresse ante 2012.



I componenti della Commissione  
Coordinatore Luigi Velotta  
Consigliere Raffaele De Luca  
Consigliere Francesco Gioia  
Consigliere Giuseppe Grauso

*P.S.: La documentazione richiamata nella relazione è disponibile su richiesta dei consiglieri di Distretto presso gli uffici dell'Ente Idrico Campano.*

